



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Procedure Aziendali

Sommario

PREMESSA	3
1. DEFINIZIONI	4
2. FASE ISTRUTTORIA: FLUSSI INFORMATIVI	8
3. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	8
4. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	9
5. CASI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE.....	10
6. PRESIDI EQUIVALENTI	12
7. DELIBERE QUADRO.....	12
8. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE.....	13
9. OBBLIGHI DI TEMPESTIVA INFORMATIVA AL PUBBLICO	13
10. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	15
11. VIGILANZA SULLA PROCEDURA	16
Riepilogo Documento.....	16
Note legali	16

PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito la "**Procedura**") è volta ad individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da SCM SIM S.p.A. (di seguito la "**Società**") direttamente o per il tramite di Società Controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito alla quotazione delle azioni della Società sull'EGM – Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**").

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del **Regolamento Emittenti**, la Procedura è stata predisposta sulla base dell'articolo 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s. m. e i..

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all'istruttoria e all'approvazione delle stesse.

La Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate tra cui, *inter alia*, le Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite) e le deliberazioni relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti) e successive modifiche ed integrazioni.

Le modifiche apportate al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti) – in particolare con riferimento alle definizioni di "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" e "Parti Correlate", – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto al punto successivo della presente Procedura, il principale responsabile della corretta e costante applicazione della Procedura è il Consiglio di Amministrazione.

Resta comunque inteso che, in conformità con l'articolo 4, comma 6, del Regolamento 17221/2010, è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento 17221/2010 e s.m. e i., nonché sulla osservanza della Procedura stessa.

1. DEFINIZIONI

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

"Amministratori Indipendenti": indica gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza di previsti all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

"Amministratori non Correlati": indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;

"Collegio Sindacale": indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

"Comitato Parti Correlate" o **"Comitato"**: indica il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che – fintanto che ed ogniqualevolta nel Consiglio di Amministrazione figuri un solo Amministratore Indipendente – il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito anche con la presenza del solo Amministratore Indipendente;

"Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard": indica le *"condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard"* come definite nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente. Per completezza, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce le *"Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard"* come condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

"Consiglio di Amministrazione": indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

"Dirigenti con Responsabilità Strategiche": indica i *"dirigenti con responsabilità strategiche"* come definiti nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente. Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce i *"Dirigenti con Responsabilità Strategiche"* come quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa (IAS 24, paragrafo 9);

"Informazione Privilegiata" ai sensi dell'articolo 7 del MAR, indica un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari EGM, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari EGM sui prezzi di Prodotti Finanziari Collegati. Ai fini della presente definizione:

- un'informazione ha un *"carattere preciso"* se:

a) essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto a) che precede sui prezzi degli Strumenti Finanziari EGM del relativo Prodotto Finanziario

Collegato;

- per *"informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari"* si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

"Interessi Significativi": la significatività, ai fini della presente Procedura, di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad una operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Interessi significativi possono sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti in misura rilevante dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione direttamente dipendente dall'andamento della controllata – ivi inclusi i citati piani di incentivazione – rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche;

"Linee Guida" indica le linee guida approvate da Borsa Italiana S.p.A. per le operazioni con Parti Correlate compiute da società quotate sull'EGM;

"Operazioni con Parti Correlate" o "Operazione": indica le operazioni con parti correlate disciplinate dal Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente. Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce "Operazione con Parti Correlate" un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo (IAS 24, paragrafo 9). Rientrano in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; (ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;

"Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate": indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle società controllate dalla Società con Parti Correlate a quest'ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società;

"Operazioni di Importo Esiguo": indica le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore annuo (al netto di eventuali tasse, imposte o oneri) sia, per singola Operazione, inferiore a euro 100.000;

"Operazioni di Maggiore Rilevanza": indica le *"operazioni di maggiore rilevanza"* come definite sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 delle Linee Guida;

"Operazioni di Minore Rilevanza": tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle

Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);

“Operazioni Ordinarie”: un'Operazione rientrante nell'attività ordinaria della Società o delle sue Società Controllate ovvero rientrante nelle connesse attività finanziarie¹;

“Organo Delegato”: indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni;

“Parti Correlate”: indica le “*parti correlate*” come definite nel Regolamento 17221/2010 e sue modifiche di volta in volta vigente. Per chiarezza espositiva, si definisce **“Parte Correlata”** una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlate a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- i) l'entità e l'entità che redige fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o è una collegata o una *joint-venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

¹ L'identificazione delle operazioni ordinarie è effettuata tenendo conto delle indicazioni di cui al paragrafo 3 della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 pubblicata in data 24 settembre 2010. Gli elementi della definizione di operazione ordinaria sono pertanto rappresentati dai concetti di attività operativa e di attività finanziaria a questa connessa, ed in particolare: (i) la nozione di “attività operativa” include le principali attività che contribuiscono a generare i ricavi della Società, nonché tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie” e (ii) la nozione di “attività finanziaria (detta anche “attività di finanziamento”) connessa all'attività operativa, comprende quelle operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa, quali, a titolo esemplificativo, le passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime. Non potranno, invece, qualificarsi quali operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connessi all'attività di investimento).

- vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- vii) una persona identificata al punto (a) (i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio (IAS 24, paragrafo 9).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

Per la definizione delle nozioni di "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole", "dirigenti con responsabilità strategiche", "stretti familiari", "società controllata" "società collegata" e "joint venture" ci si riferisce a quanto previsto nel Regolamento 17221/2010 e s. m. e i..

"Presidi Equivalenti": indica i presidi indicati nell'Articolo 6 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione;

"Regolamento Emittenti": indica il Regolamento emittenti adottato da EGM il 1° marzo 2012, come successivamente modificato;

"Regolamento 17221/2010": indica il Regolamento recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato;

"Soci Non Correlati": indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;

"Società Controllata": indica la "società controllata" come definita nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente. Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce "Società Controllata" l'entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un'altra entità;

"Società Collegata": indica la "società collegata" come definita nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente. Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce "Società Collegata" l'entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto;

"TUF": indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria), come successivamente modificato.

2. FASE ISTRUTTORIA: FLUSSI INFORMATIVI

- 2.1.** Prima dell'avvio di una trattativa per l'esecuzione di un'Operazione per conto della Società o della Società Controllata per il tramite della quale la Società intende realizzare l'Operazione, l'organo competente all'approvazione della stessa verifica:
- se la controparte debba essere considerata o meno Parte Correlata;
 - se l'Operazione non rientri tra i casi di esclusione previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento 17221 del 12.03.2010 e s. m. e i.. ..
- 2.2.** In caso di riscontro positivo delle verifiche di cui al paragrafo che precede, l'Amministratore Delegato ovvero il diverso soggetto incaricato delle trattative o dell'istruttoria fornisce con congruo anticipo al Comitato, nonché all'organo competente ad approvare l'Operazione, informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione.
- 2.3.** Nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano definite Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

3. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 3.1.** Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 Regolamento Emittenti e dell'articolo 10 del Regolamento 17221/2010, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi. Pertanto, la disciplina di seguito descritta troverà applicazione sia con riferimento alla Operazioni di Maggiore Rilevanza, sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 3.2.** Tutte le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare sono riservate alla competenza esclusiva e all'approvazione dell'Amministratore Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero al Consiglio di Amministrazione della Società previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 3.3.** Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, di comprovata professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Il tetto massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli esperti indipendenti dovrà essere parametrato al valore dell'Operazione (entro l'ammontare massimo di spesa del 5% del valore della stessa) e comunque non dovrà mai essere superiore ad Euro 25.000 (venticinquemila) per ogni singola operazione.

- 3.4. Nella riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione dell'Operazione, il Presidente del Comitato o un membro del Comitato a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato stesso.
- 3.5. Il verbale della deliberazione di approvazione riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 3.6. Ove l'Operazione venga approvata, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, dovranno ricevere una completa informativa sull'esecuzione dell'Operazione.
- 3.7. Nel caso di una o più Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali Operazioni, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito Internet della Società [www.scmsim.it], alla sezione *investor relations*.

4. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

- 4.1. Quando un'Operazione di minore rilevanza con parti correlate è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano le disposizioni di cui all'7 e del paragrafo 1 dell'Allegato 2.
- 4.2. Qualora, in relazione ad un Operazione di competenza assembleare qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373, c.c. e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, all'Operazione non potrà darsi corso qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al 10%.
- 4.3. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 2 delle Linee Guida, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea dei Soci, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, una versione aggiornata del documento. Le informazioni già pubblicate potranno essere incluse nel nuovo documento, con riferimento a quanto già pubblicato.
- 4.4. Ove espressamente consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'Articolo 3 ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto

disposto dall'Articolo 4.1, 4.2 e 4.3, a condizione che all'Assemblea chiamata a deliberare si applichino le seguenti disposizioni:

- (a) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Comitato riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (b) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera (a) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti . Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 2, comma 1, delle Linee Guida.

Nel caso in cui le valutazioni del Comitato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 lettera c) siano negative, l'Assemblea delibererà con le modalità di cui all'Articolo 4.2; in caso contrario, si applicherà l'articolo 5, paragrafo 5 lettera e) .

5. CASI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE

5.1 La presente Procedura non si applica:

- 1) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma primo, c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato) e alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, c.c.; alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del c.c., relative ai compensi spettanti i membri del Collegio Sindacale;

1-bis) alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: - gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del c.c.; - le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; - le riduzioni di capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico n. 58 del 1998;

5.2 alle Operazioni di Importo Esiguo, identificate dalle società ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a).

5.3 Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del presente Regolamento ove applicabile, restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente Procedura:

- a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate al punto 5.1 che precede, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;

- (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportano valutazioni discrezionali;
- c) le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di Mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6, delle Linee Guida, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento UE N. 596/2014: i) le società comunicano alla Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. La Società indica nella relazione sulla gestione annuale e nella relazione intermedia sulla gestione quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.

5.4 Le disposizioni della presente Procedura, fermo quanto previsto dall'articolo 2 delle Linee Guida, non si applicano alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

5.5. Nei casi in cui l'Operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, ove espressamente consentito dallo Statuto, in caso di urgenza, fermo quanto previsto dall'articolo 2 delle Linee Guida, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall' articolo 7 e dalle altre previsioni dell'articolo 8 e dell'Allegato 2 del Regolamento, a condizione che:

- a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni dell'urgenza tempestivamente e comunque prima del compimento dell'Operazione;
- b) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea Ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 2, comma 1, delle Linee Guida;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società metta a

disposizione del pubblico con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano, infine, alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi, di altre Parti Correlate della Società.

6. PRESIDI EQUIVALENTI

Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino Parti Correlate rispetto ad una determinata Operazione su cui il Comitato sia chiamato a esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato, ovvero in caso di stallo decisionale, deve essere adottato uno dei seguenti presidi equivalenti:

- a) qualora uno dei membri del Comitato risulti correlato, la decisione del Comitato è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato, a condizione che la maggioranza di questi sia rappresentata da Amministratori Indipendenti; ovvero,
- b) il parere è rilasciato da due Amministratori Indipendenti ovvero, fintantoché all'interno del Consiglio di Amministrazione solo un Amministratore potrà essere qualificato come Amministratore Indipendente non Correlato, dal solo Amministratore Indipendente non Correlato, a condizione che la maggioranza degli Amministratori Indipendenti, ovvero l'unico Amministratore Indipendente, non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
- c) il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale, a condizione che la maggioranza dei membri dello stesso non siano, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
- d) il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

6.2. In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

7. DELIBERE QUADRO

7.1. Ai sensi dell'articolo 6 delle Linee Guida, le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite Controllate, come individuate a cura del Consiglio di Amministrazione, possono essere approvate da delibere-quadro.

7.2. Fermo restando quanto previsto dalle Linee Guida, anche in tema di informativa al pubblico, alle delibere-quadro si applicheranno le disposizioni previste della

presente Procedura.

- 7.3. Le delibere-quadro non possono avere un'efficacia superiore ad un anno e devono riferirsi ad Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 7.4. Il Consiglio di Amministrazione riceve, almeno ogni tre mesi, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro nel periodo di riferimento.
- 7.5. In particolare, in occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera sia tale da qualificarle come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della presente Procedura, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento 17221/2010 e dell'articolo 2 delle Linee Guida.
- 7.6. Alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 delle Linee Guida. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente Articolo 5 non sono computate ai fini del cumulo previsto dall'articolo 2, comma 2, delle Linee Guida.

8. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

- 8.1. La presente Procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Società Controllate.
- 8.2. In tal caso, la competenza a deliberare in merito all'Operazione è riservata agli organi competenti della Società Controllata.
- 8.3. Al fine di consentire il coinvolgimento del Comitato, la Società Controllata dovrà inviare tempestivamente alla Società tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Ove l'Operazione venga approvata, della esecuzione della stessa dovrà darsi completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

9. OBBLIGHI DI TEMPESTIVA INFORMATIVA AL PUBBLICO

- 9.1. In occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche qualora queste siano realizzate da parte di Società Controllate, italiane o estere, il Consiglio di Amministrazione predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, TUF e dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti, un documento informativo redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 5 del Regolamento 17221/2010 e dell'articolo 2 delle Linee Guida.

- 9.2.** La Società predispone il suddetto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi 1 della presente Procedura. Rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere. Non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'Articolo 5 della presente Procedura.
- 9.3.** Il predetto documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale di SCM SIM S.p.A. con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.
- 9.4.** Nell'ipotesi di cui all'Articolo 9.2 del presente Articolo, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
- 9.5.** Negli stessi termini di cui ai paragrafi precedenti, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al predetto documento informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 3 alle Linee Guida, motivando tale scelta.
- 9.6.** Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM, essa si riserva la facoltà di pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 3 alle Linee Guida e dai medesimi articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.
- 9.7.** Infine, la Società fornisce informativa, nella relazione intermedia sulla gestione e nella

relazione sulla gestione annuale:

- (a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, c.c., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

9.8. Ai fini del precedente paragrafo, tale informazione può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei paragrafi che precedono, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

10. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Società Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 596/2014, la Società provvede senza indugio a comunicare le Informazioni Privilegiate che riguardano la Società, le Società Controllate e/o il Gruppo, con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate. Per informazioni in merito ai suddetti obblighi di comunicazione si rinvia alla procedura adottata dalla Società in materia di gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sul capitale ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento Emittenti.

11. VIGILANZA SULLA PROCEDURA

- 11.1.** Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nelle Linee Guida, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, c.c.

Riepilogo Documento



Riepilogo elementi caratteristici del presente documento.

<i>Emittente</i>	<i>SCM SIM S.p.A.</i>
<i>Numero di pagine nel documento</i>	<i>16</i>
<i>Nome del file</i>	<i>PROCEDURA PARTI CORRELATEdocx</i>
<i>Data di delibera in C.d.A.</i>	<i>19/04/2022</i>

Ultimo aggiornamento del file: 27/10/2025 10:00:27

Note legali



IL PRESENTE DOCUMENTO È AD USO ESCLUSIVAMENTE INTERNO.
È VIETATA LA CITAZIONE O LA RIPRODUZIONE CON L'OBIETTIVO DI DIFFONDERE IL DOCUMENTO ALL'ESTERNO DI SCM SIM S.P.A. SENZA APPROVAZIONE SCRITTA.